

**STATUTO DELL'AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA**

TITOLO I

Generalità

- Art. 1** *Istituzione e denominazione*
- Art. 2** *Finalità e funzioni dell'Agenzia*
- Art. 3** *Sede dell'Agenzia*
- Art. 4** *Durata*

TITOLO II

Organi

- Art. 5** *Organi dell'Agenzia*
- Art. 6** *Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione*
- Art. 7** *Attribuzioni dell'Assemblea*
- Art. 8** *Funzionamento dell'Assemblea*
- Art. 9** *Composizione del Consiglio di Amministrazione*
- Art. 10** *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*
- Art. 11** *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*
- Art. 12** *Presidente*
- Art. 13** *Direttore*
- Art. 14** *Organo di revisione*

TITOLO III

Amministrazione

- Art. 15** *Uffici e personale*
- Art. 16** *Contabilità*
- Art. 17** *Mezzi finanziari*
- Art. 18** *Pareggio di bilancio e contributi degli Enti*
- Art. 19** *Patrimonio*
- Art. 20** *Servizio di Tesoreria*

TITOLO IV

Partecipazione

- Art. 21** *Conferenza locale del trasporto pubblico locale*

TITOLO V

Disposizioni finali

- Art. 22** *Pubblicità degli atti*
- Art. 23** *Nuove adesioni e rapporti con gli Enti*
- Art. 24** *Norma di rinvio*

TITOLO I

Generalità

Art. 1

Istituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, è istituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova, di seguito denominata Agenzia, per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. L'Agenzia è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia **patrimoniale**, organizzativa e contabile.
3. L'Agenzia assume la denominazione di Agenzia del trasporto pubblico locale dei territori delle Province di Cremona e Mantova **e, in forma abbreviata, Agenzia TPL Cremona-Mantova**.
4. All'atto della sua costituzione, aderiscono all'Agenzia i seguenti Enti:
 - a) Provincia di Cremona e Provincia di Mantova;
 - b) Comune di Cremona e Comune di Mantova.
5. La Regione Lombardia partecipa all'Agenzia, in conformità alla disciplina contenuta nelle linee guida di cui all'art. 7, comma 10, della l.r. n. 6/2012, per favorire l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza e al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di competenza delle province in sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011.
6. **L'Agenzia è partecipata da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia, nominato dalla assemblea dei sindaci di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), come disposto dall'art. 7, comma 10, della l.r. n. 6/2012, così come modificato dalla l.r. 10 dicembre 2019 n. 21, articolo 5, comma 1, lett. a).**
7. Le successive adesioni sono disciplinate dall'art. 23 dello Statuto.

Art. 2

Finalità e funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla l.r. n. 6/2012 e, in particolare, provvede a:
 - a) la definizione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;
 - b) l'elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini;

- c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe;
- d) la determinazione degli *standard* gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli *standard* minimi definiti a livello regionale;
- e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- f) l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
- g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;
- h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
- j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
 - 1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
 - 2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
 - 3) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;
- k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
- l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell'Agenzia;
- m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i mobility manager, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
 - 1) programmazione dei servizi;
 - 2) contratti di servizio;
 - 3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
 - 4) aspetti tariffari;
 - 5) dati di monitoraggio;
- n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari;

- o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
 - p) l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente;
 - q) **la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l'adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio.**
2. L'Agenzia può svolgere altresì, previo accordo con l'Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che tale Ente stabilisca di esercitare in forma associata ai sensi dell'art. 7, c. 14, della l.r. n. 6/2012, **ivi incluse le funzioni relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.**
3. Al fine di garantire una omogenea esecuzione dei contratti di servizio stipulati dagli Enti locali aderenti a seguito di procedure ad evidenza pubblica, tali contratti **potranno devono** essere trasferiti dai medesimi Enti all'Agenzia ai sensi dell'art. 60, c. 7 della l.r. n. 6/2012.

Art. 3

Sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia ha sede legale nel Comune di Mantova.
2. L'Agenzia ha una sede operativa nel Comune di Cremona e una nel Comune di Mantova.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire ulteriori sedi operative sul territorio del bacino di competenza.

Art. 4

Durata

- 1 La durata dell'Agenzia è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Organi

Art. 5

Organi dell'Agenzia

- 1 Sono Organi dell'Agenzia:
 - a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di revisione.

2. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d'amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.

Art. 6

Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti aderenti, nella persona del Sindaco e del Presidente o loro delegato, purché consigliere o assessore.
2. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.
3. Ogni rappresentante degli Enti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione che è determinata in conformità alle linee guida di cui all'art. 7, c. 10.2, della l.r. n. 6/2012, e che risulta individuata, all'atto della costituzione dell'Agenzia, nell'allegato "A" dello Statuto.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 23 in caso di nuove adesioni, le quote di partecipazione sono aggiornate con periodicità almeno triennale a cura del Consiglio di Amministrazione, in applicazione dei criteri individuati nelle linee guida richiamate al comma 3 definite secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 10.2, della l.r. n. 6/2012.
5. In ogni caso, nessun Ente aderente può avere una quota di partecipazione superiore al 50 per cento.

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Agenzia.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'elezione dell'Organo di revisione;
 - d) l'approvazione del programma di bacino dei trasporti pubblici;
 - e) l'approvazione delle modalità di affidamento del servizio e delle procedure di vigilanza e controllo;

- f) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
- g) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale;
- h) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;
- i) la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003 che può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto;
- j) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, che assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione;
- k) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Agenzia;
- l) l'assunzione di mutui;
- m) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, c. 7, della l.r. n. 6/2012, che sono efficaci dal giorno successivo dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Le modalità di scelta del rappresentante di cui al c. 2, lett. i) sono disciplinate da apposito regolamento dell'Agenzia.

4. Le decisioni relative alle lettere d), e), f) e g) di cui al comma 2, che abbiano dirette ripercussioni sul territorio di uno o più degli Enti locali aderenti, devono essere adottate, per la parte che incida direttamente sullo specifico territorio, con il voto favorevole di questi ultimi. L'Ente che abbia espresso voto negativo, entro 15 giorni dal momento in cui tale voto negativo viene espresso, deve formulare, a pena di decadenza, una proposta, per la parte di propria competenza, che sarà oggetto di votazione da parte dell'Assemblea. Ove l'assemblea deliberi negativamente sulla proposta presentata oppure ove tale proposta non venga formulata nel termine sopra indicato, prevarrà la decisione dell'Assemblea. Nel caso la proposta preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, l'Ente che ha espresso il voto negativo e formulato la proposta deve contestualmente mettere a disposizione la relativa copertura economica.

Art. 8

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto di gestione.

2. L'Assemblea può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) delle quote di partecipazione.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta di cui al comma 2, con lettera

raccomandata, ~~telefax~~ o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima dell'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.

4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Agenzia e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione. **Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In caso di sedute in audioconferenza o videoconferenza, quale sede dell'adunanza si assume la sede dell'Agenzia.**

6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

7. Devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), c), ~~d), e), f)~~ e m) del c. 2, dell'art. 7. **Devono essere assunte con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f).**

8. L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera a), del c. 2, dell'art. 7 avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati nel rispetto del principio di genere di cui all'art. 9, c. 1, presentate dagli Enti aderenti. Ciascuno degli Enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. Candidato: voti di lista fratto 1;
2. Candidato: voti di lista fratto 2;
3. Candidato: voti di lista fratto 3;
4. Candidato: voti di lista fratto 4;
5. Candidato: voti di lista fratto 5;

risultando infine eletti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione il Candidato collocato al numero 1. della lista che ha conseguito il maggior numero di voti;
- componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. In ogni caso dovrà essere garantito che almeno un consigliere sia di genere diverso dagli altri.

9. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

Art. 9

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, di cui almeno un consigliere di genere diverso dagli altri, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.
2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti, ~~i quali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi~~. **I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.**
4. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea e:

- a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
- b) l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, previo parere obbligatorio dell'Assemblea, che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione;
- c) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia;
- d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
- e) la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
- f) l'adeguamento annuale delle tariffe;
- g) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
- h) l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti.

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al comma 1, con lettera raccomandata, ~~telefax~~ o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti ~~nello stesso luogo~~ il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, ~~dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo~~; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. **In caso di sedute in audioconferenza o videoconferenza, quale sede dell'adunanza si assume la sede dell'Agenzia.**

4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal comma 5. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

5. Devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), d), e) e f) del c. 1, dell'art. 10.

6. Su invito del Presidente, che viene formulato tenendo conto degli argomenti posti all'ordine del giorno, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti designato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. i).

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea a scrutinio palese, è il rappresentante legale dell'Agenzia, resta in carica per tre anni e ~~non può essere eletto per più di due mandati consecutivi~~ qualora abbia svolto due mandati consecutivi, anche non completi, può essere nominato per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Agenzia;
- c) rappresenta l'Agenzia di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il VicePresidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. In particolare, non può essere eletto Presidente chi ricopra il ruolo di amministratore, dirigente o dipendente delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

Art. 13

Direttore

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia

2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione.

3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, che ne stabilisce anche la durata, non inferiore a tre anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

4. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti indicati al comma 2, a dirigenti già dipendenti dell'Agenzia o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

5. Il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Agenzia secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 15, c. 1:

- a) dirige l'Agenzia;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Agenzia;
- c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
- d) cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia e per il suo organico sviluppo;
- f) predispone lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia;
- h) ~~presiede alle aste e alle licitazioni private~~ in conformità alla vigente normativa sugli affidamenti presiede alle gare pubbliche e sovrintende alle procedure ristrette;
- i) stipula i contratti;
- j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale e si qualifica come datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
- o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 14

Organo di revisione

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è esercitato dall'Organo di revisione, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i cui componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L'Organo di revisione è formato da un collegio di tre componenti, scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.
3. L'Organo di revisione elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.
4. Il Presidente dell'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea.

TITOLO III

Amministrazione

Art. 15

Uffici e personale

1. L'Agenzia è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità.
2. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento.
3. L'Agenzia è costituita con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, **ovvero assunto con le modalità previste dalla normativa vigente per gli Enti pubblici.**

Art. 16

Contabilità

1. L'Agenzia è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il **Documento Unico di Programmazione, il** bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.

4. Al bilancio di previsione **sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività è conseguente al Documento Unico di Programmazione.**

5. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

Art. 17

Mezzi finanziari

1. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 7, c. 3, della l.r. n. 6/2012, è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema, secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con i seguenti mezzi:

- a) contributi degli Enti aderenti;
- b) stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- d) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.

3. La gestione finanziaria è svolta dall'Agenzia per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente alle disposizioni previste per gli enti locali.

Art. 18

Pareggio di bilancio e contributi degli Enti

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.

2. Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

3. ~~Gli Enti aderenti all'Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Per garantire l'equilibrio di bilancio l'Agenzia applica i seguenti criteri:~~

- a) le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell'ente aderente all'Agenzia che le ha generate in relazione ai servizi di propria competenza;**

b) in caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all'Agenzia, l'Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l'ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l'eventuale quota di onere a carico del medesimo ente;

c) nell'ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono a un idoneo efficientamento dei costi o anche a un'adeguata riprogrammazione dei servizi. Se le Agenzie non adottano la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica:

1) a Regione Lombardia in quanto soggetto che partecipa all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 7, comma 11 della l. r. n. 6/2012 e che finanzia i servizi anche con risorse autonome secondo quanto disposto dall'articolo 17;

2) ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all'Agenzia.

Art. 19

Patrimonio

1. L'Agenzia può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.

Art. 20

Servizio di Tesoreria

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO IV

Partecipazione

Art. 21

Conferenza locale del trasporto pubblico locale

1. L'Agenzia procede alla consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, in particolare sui temi riguardanti:

- a) programmazione dei servizi;
- b) contratti di servizio;
- c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
- d) aspetti tariffari;

- e) dati di monitoraggio.
2. A tal fine l'Agenzia disciplina, con apposito regolamento, la costituzione e le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza locale del trasporto pubblico, cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, previa determinazione, ad opera del medesimo regolamento, dei requisiti minimi per l'individuazione dei rappresentanti dei viaggiatori.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 22

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Agenzia sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Agenzia fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

Art. 23

Nuove adesioni e rapporti con gli Enti

1. In caso di successive adesioni da parte degli Enti locali ricadenti nel bacino di competenza dell'Agenzia, si applica la seguente disciplina:
 - a) l'Ente deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'adesione è efficace a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione;
 - c) in caso di nuova adesione, le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai criteri individuati nelle linee guida di cui all'art. 7, c. 10, all'art. 7, comma 10.2, della l.r. n. 6/2012 e successivamente aggiornate ai sensi dell'art. 6, c. 4.
2. ~~In caso di partecipazione della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1, c. 5, le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai criteri individuati nelle linee guida di cui all'art. 7, c. 10, della l.r. n. 6/2012, e successivamente aggiornate ai sensi dell'art. 6, c. 4. L'adesione della Regione è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione.~~
3. L'Agenzia svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.
4. In caso di decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che rivestano uno specifico interesse per alcuni degli Enti aderenti, il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del soggetto interessato, provvede a consultare preventivamente il Sindaco o il Presidente di tali Enti.

Art. 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia, le disposizioni in materia di Enti locali.

Allegato "A" allo Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova

Le quote di partecipazione nell'Agenzia, ~~avendo le Province e i Comuni capoluogo condiviso l'opportunità che la Regione Lombardia partecipi sin dalla fase di costituzione, risultano convenute nel modo seguente~~ determinate ai sensi dell'art. 7, c. 10.2 della l. r. n. 6/2012, sono le seguenti:

Comune di Cremona	13% 21,9396%
Provincia di Mantova	28% 20,6767%
Provincia di Cremona	28% 19,3233%
Comune di Mantova	15,5% 18,0604%
Regione Lombardia	13% 10,0000%

Comune/i non capoluogo della provincia di Mantova 5,5847%

Comune/i non capoluogo della provincia di Cremona 4,4153%

~~Comune di Crema 2,5%~~

~~La quota assegnata alla Provincia di Cremona include la quota del Comune non capoluogo di Crema, pari a 2,5%. Qualora, trascorso un anno dalla costituzione dell'Agenzia, il Comune di Crema non presenti la comunicazione di adesione secondo la disposizione dell'art. 23, la quota sarà ripartita in egual misura tra le Province di Cremona e Mantova.~~

I Comuni non capoluogo delle province di Cremona e Mantova aderenti all'Agenzia sono individuati nelle deliberazioni delle rispettive Assemblee dei Sindaci di cui all'art. 1, c. 6 nonché, per le eventuali ulteriori adesioni, nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 23, c. 1, lett. c), allegate al presente atto.